
Regolamento per l'individuazione dei dati pubblici della Provincia di Biella e relative modalità di apertura.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 30/06/2014

Sommario

Art. 1 Oggetto e finalità	2
Art. 2 Definizioni	2
Art. 3 Ambito di applicazione	4
Art. 4 Esclusione dalla pubblicazione	5
Art. 5 Modalità di pubblicazione	5
Art. 6 Licenze d'uso	6
Art. 7 Convenzioni	6
Art. 8 Responsabilità	6
Art. 9 Attuazione	7

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento riguarda i dati formati dalla Provincia di Biella e ne disciplina la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico, il riutilizzo e l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione.
2. I dati pubblici presenti nelle banche dati della Provincia di Biella, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
3. Le informazioni sono messe a disposizione del sistema degli Enti Locali e della Pubblica Amministrazione, degli operatori privati e dei cittadini interessati con la finalità di supportare e promuovere lo sviluppo della comunità e del territorio Biellesi; esse potranno essere riutilizzate a supporto di iniziative, documenti, studi, piani, progetti, opere, applicazioni, servizi e quant'altro riguardi il territorio Biellese ed il suo sviluppo.
4. Il presente Regolamento, si ispira ai seguenti riferimenti normativi:
 - D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. *"codice dell'amministrazione digitale - CAD"*
 - D.Lgs. 36/2006, *"attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*
 - Legge 221/2012 dicembre *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese."*
 - D.Lgs 33/2013 marzo *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*
 - Agenzia per l'Italia Digitale *"Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"* – di seguito Linee Guida
 - Agenzia per l'Italia Digitale *"Agenda Nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico"* – di seguito Agenda Nazionale
 - Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 *"Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale."*
5. Sulla base del principio enunciato al comma 2 del presente articolo, la Provincia di Biella pubblica, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, con riferimento alle definizioni del D.L.36/2006, del Codice dell'Amministrazione Digitale così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 179/2012 convertito in legge 221/2012, e delle "Linee Guida Nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", si intende per:

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

- a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) documento: rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, distinguibile in documento informatico e analogico (non informatico);
- c) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato la produzione del il dato;
- d) dato della Provincia di Biella: il dato formato, o comunque trattato, dall'Ente;
- e) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- f) dato disponibile: il dato a cui si può accedere senza restrizioni riconducibili a esplicite norme di legge;
- g) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- h) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (D.lgs. 196/03);
- i) formato di dati aperto: formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- j) dato di tipo aperto: il dato che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
 - disponibile secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in formati aperti, adatto all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e provvisto dei relativi metadati;
 - reso disponibile gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oppure sono reso disponibile ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la sua riproduzione.
- k) pubblicazione: pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali della Provincia di Biella, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- l) licenza: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) riutilizzo: l'uso del dato di cui e' titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta e' stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

- n) banca dati: insieme di dati omogenei memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;
- o) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati;
- p) metadato: letteralmente "dato su un dato", è un'informazione che descrive le caratteristiche, i contenuti, la genesi di un dato, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione Provinciale è produttore, cioè ai sensi del D.Lgs 169/1999 *"chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro"* e proprietario dei dati cedibili.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati prodotti dalla Provincia di Biella, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo
3. Rientrano nel patrimonio informativo della Provincia di Biella i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente.
4. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Provincia di Biella, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.
5. I dati della Provincia di Biella sono elencati in un apposito catalogo pubblico.
6. I dati di tipo territoriale in possesso della Provincia di Biella sono elencati in un apposito catalogo pubblico denominato "Repertorio delle informazioni geografiche", organizzate in Aree Tematiche (AT), comprensive di informazioni geografiche di tre tipi:
 - carte topografiche e tematiche, disponibili sia in formato tradizionale (cartaceo), sia in formato numerico (raster), sia come servizio web;
 - dati geografici in formato numerico (vettoriale e raster), corredati dalle relative informazioni alfanumeriche;
 - fotogrammi stereoscopici da voli aerei.
7. Gli aggiornamenti del catalogo "Repertorio" potranno essere effettuati con determinazione a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale.

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

Art. 4 Esclusione dalla pubblicazione

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e S.S.M.M.
2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale, non possono essere pubblicati.
3. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza dell'Amministrazione Provinciale ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Per quanto non espresso nel presente regolamento si richiama la norma vigente.

Art. 5 Modalità di pubblicazione

1. La Provincia di Biella si dota di una sezione del portale web dedicata alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
2. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, i dati organizzati in apposite sezioni tematiche.
3. La Provincia di Biella pubblica nella sezione Open Data del proprio portale la documentazione relativa alla gestione dei dati di tipo aperto dell'Ente, ovvero il Regolamento, gli atti, le convenzioni.
4. I dati pubblicati sono accompagnati dai rispettivi metadati, ovvero apposite schede descrittive finalizzate alla comprensione e alla ricerca dei dati stessi, in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali.
5. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

6. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

Art. 6 Licenze d'uso

1. I dati e documenti che la Provincia di Biella pubblica sul sito istituzionale, sono associati ad una licenza di utilizzo che ne definisce l'uso possibile, la paternità e le modalità di creazione di eventuali lavori derivati.

2. La licenza adottata è la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY).

Eventuali eccezioni a tale licenza, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.

3. I dati e documenti che la Provincia di Biella pubblica sul sito istituzionale senza l'espressa adozione di una licenza, secondo quanto definito dalla "Agenda nazionale della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico", s'intendono rilasciati secondo i termini stabiliti dalla licenza CC-BY (attribuzione).

4. Chi riceve le informazioni cedute dalla Provincia di Biella si impegna a citare la Provincia di Biella quale ente proprietario e fonte dei dati

Art. 7 Convenzioni

1. La Provincia, con il fine di migliorare la collaborazione tra soggetti titolari di competenze inerenti la pubblica amministrazione e per rendere più efficace la qualità dei rapporti d'interscambio delle informazioni tra le istituzioni, promuove la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

2. Obiettivi specifici delle convenzioni tra la Provincia di Biella e altri soggetti sono:

- rendere reciprocamente disponibili le informazioni dietro pagamento dei soli ed eventuali costi di riproduzione;
- garantire la compatibilità dei formati e l'integrabilità delle informazioni tra i sistemi di gestione dei soggetti contraenti;
- promuovere la redazione di documenti descrittivi di accompagnamento dell'informazione, nonché la comunicazione degli aggiornamenti, delle integrazioni e della creazione di nuovi archivi di informazioni digitali che possono risultare di interesse comune;
- promuovere la definizione di programmi/progetti di lavoro su temi di interesse comune

Art. 8 Responsabilità

1. I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i/le Dirigenti.

REGOLAMENTO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI BIELLA E RELATIVE MODALITÀ DI APERTURA.

2. Il/la Dirigente responsabile dei sistemi informativi è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 9 Attuazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Biella, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" e all'interno della sezione dedicata all'Open Data, insieme al catalogo delle banche dati in possesso dell'ente.